

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2718

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COLLA e AVOGADRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1997

—————

Istituzione dell’Ente internazionale amici
della canzone padana e dei cori alpini

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di valorizzare la canzone padana e i cori alpini: la canzone padana infatti ha pari dignità di quelle caratteristiche di altre realtà territoriali e va quindi ugualmente tutelata. A tal proposito è istituito l'«Ente internazionale degli amici della canzone padana e dei cori alpini».

Per «canzone padana» si intende quella legata alla tradizione melodica delle regioni che delimitano il territorio padano ossia: Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria.

L'Ente non ha scopo di lucro e intende diffondere la tradizione canora della Padania.

È stata scelta Piacenza come sede dell'Ente, in quanto questa città, oltre ad avere una rilevante tradizione canora, si trova al centro della Padania, vicina alle varie realtà territoriali che la compongono e capace quindi di costituire un polo di attrazione delle varie tradizioni canore dei popoli del Nord.

L'Ente si propone inoltre di operare anche all'estero, sviluppando vivaci scambi culturali non solo tra gli Stati dell'Unione europea, ma anche tra i Paesi extraeuropei, specie quelli a forte tradizione autonomista; la canzone infatti costituisce uno dei principali elementi che caratterizzano l'*idem sentire* e lo spirito di una nazione ed è molto importante preservare e valorizzare le diversità culturali e le espressioni nazionali e regionali dei cittadini del mondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Ente internazionale amici della canzone padana e dei cori alpini)

1 Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un ente, senza scopo di lucro, per la tutela e la valorizzazione della canzone padana e dei cori alpini, nel quadro della salvaguardia del patrimonio culturale del Nord del Paese, denominato: «Ente internazionale amici della canzone padana e dei cori alpini», con sede a Piacenza, in seguito denominato «Ente».

Art. 2.

1. Nella formulazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono organi dell'Ente: il presidente, eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione; il consiglio di amministrazione; il tesoriere ed il segretario, nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente;

b) il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto da cinque membri, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato per lo spettacolo, e quattro nominati dalla costituenda «Associazione internazionale amici della canzone padana e dei cori alpini»;

c) con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per lo

spettacolo, sono dettate le norme relative alla costituzione della sede, alle dotazioni di personale e allo stato giuridico di questo, il funzionamento dell'Ente, ai criteri di partecipazione democratica al Consiglio di amministrazione e alle funzioni degli altri organi diversi da quest'ultimo;

d) L'Ente può avvalersi di prestazioni professionali di artisti di fama per divulgare nel mondo la tradizione canora della Padania e la cultura del Nord del Paese in ogni sua forma.

2 Nel decreto legislativo sono altresì previste norme:

a) sulla fusione ed incorporazione nell'Ente di organizzazioni già esistenti aventi finalità simili;

b) sulla costituzione di associazioni private la cui attività possa integrarsi con quella dell'Ente, che promuovano in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale e che prevedano l'organizzazione di gruppi di studio, corsi concorsi ed attività varie anche in collaborazione con istituti di ricerca di altri Stati.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi all'istituzione e all'attività dell'Ente, quantificati in 3 miliardi di lire, si fa fronte mediante lo stanziamento previsto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1997.